



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI CAGLIARI



Procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 D. lgs. 50/2016 per l'affidamento della concessione di spazi da destinare al servizio bar e piccola ristorazione, per la durata di anni cinque, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, articolata in tre lotti. Valore complessivo della concessione € 2.640.000,00 Iva esclusa

Lotto 1) Polo economico – giuridico, viale Sant'Ignazio € 720.000,00 CIG 81408287C8

Lotto 2) Campus Aresu, via San Giorgio 12 € 480.000,00 CIG 8140848849

Lotto 3) Cittadella Universitaria di Monserrato € 1.440.000,00 CIG81408791E0

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1. Oggetto della concessione

L'Università degli Studi di Cagliari (d'ora innanzi denominata anche "Amministrazione" o "Università" o "Stazione Appaltante") intende affidare, in concessione, con procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 e 164 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, il servizio di gestione bar e piccola ristorazione presso tre punti ristoro.

La procedura ha ad oggetto la concessione di tre spazi (tre lotti) da destinare al servizio bar e piccola ristorazione presso il Polo Economico Giuridico, il campus Aresu e la Cittadella Universitaria di Monserrato, a fronte del pagamento di un canone annuale.

Ogni lotto rappresenta una procedura a sé stante; pertanto è consentito presentare offerta per uno/alcuni/tutti i lotti. Prevedendo il bando di gara la possibilità di aggiudicare i singoli lotti, non vi è una gara unitaria, perché le procedure sono rivolte ai singoli contratti quanti sono i lotti. Il bando di gara è qualificato come "Atto a soggetto plurimo", e contiene le regole per l'affidamento di tante gare quanti sono i lotti cui sono collegati i contratti da aggiudicare. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo verrà aggiudicato un solo lotto secondo il criterio dell'importanza economica dei lotti, basato sul valore della concessione dei singoli lotti, seguendo l'ordine decrescente nell'aggiudicazione dei lotti.

La concessione prevede l'esecuzione da parte del concessionario delle seguenti attività:

1. allestimento dei locali con arredi, macchinari e attrezzature nuovi, necessari per l'espletamento del servizio proposto, salvo quanto indicato per ciascun lotto con riferimento alle attrezzature esistenti;
2. espletamento del servizio di gestione bar e piccola ristorazione;
3. approvvigionamento, preparazione e somministrazione di bevande, prodotti alimentari e pasti per l'esercizio dell'attività di bar e piccola ristorazione;
4. predisposizione ed affissione del listino prezzi dei prodotti offerti e del menù giornaliero;
5. pulizia dei locali e degli spazi adibiti alla preparazione, distribuzione e al consumo dei pasti, della cucina e dei locali ad essa annessi, dei macchinari e delle attrezzature, delle stoviglie e degli utensili utilizzati e di altro necessario alla corretta gestione del bar;
6. realizzazione e/o integrazione di tutti gli impianti compresi quelli elettrici e idrici negli spazi tecnici lasciati liberi per tali esigenze;
7. manutenzione dei locali, degli spazi e degli impianti nonché di arredi, attrezzature e macchinari e di ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività.

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, per cui il corrispettivo per l'erogazione dei prodotti e dei pasti veloci sarà versato direttamente dagli utenti, anche a mezzo di buoni pasto sia cartacei che elettronici per i quali il Concessionario medesimo dovrà adeguare idoneo pos. Il servizio non prevede oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale.

2. Luogo di esecuzione della concessione

Per l'espletamento del servizio, l'Amministrazione concederà in uso ai Concessionari i locali e spazi, predisposti con alimentazioni idriche ed elettriche. Il riscaldamento dei locali, che avverrà mediante apparecchiature elettriche, rimane a carico del Concessionario stesso. I Concessionari dovranno provvedere al rimborso all'Università del costo dei consumi idrici ed elettrici secondo le risultanze del contatore a defalco, la cui installazione sarà a cura dell'Università stessa. Per l'uso dei locali è previsto un canone annuale che il Concessionario dovrà corrispondere direttamente all'Università degli Studi di Cagliari, secondo le modalità di cui al successivo art. 6 del presente Capitolato.

La superficie netta utile di ciascuno spazio è la seguente:

1) polo economico – giuridico, viale Sant'Ignazio 84, mq 14 per i locali principali e mq 17 per le relative pertinenze; Campus Aresu, via San Giorgio n. 12, piano terra, mq 15 per i locali principali e mq 57 per le pertinenze; Cittadella Universitaria di Monserrato, mq 368,05.

3. Sopralluogo

Il sopralluogo è facoltativo. Il sopralluogo potrà essere richiesto al dott. Roberto Alba, e-mail roberto.alba@amm.unica.it, tel 070/6752123 e dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine di 10 giorni solari antecedenti la data di presentazione delle offerte.

4. Durata della concessione

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque), eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno ai medesimi patti e condizioni, con preavviso pari a tre mesi prima della naturale scadenza del contratto. L'Università si riserva la facoltà di prorogarne, per cause non imputabili alla stessa Amministrazione, la durata per un periodo di tempo necessario all'espletamento della nuova gara. Di tale volontà verrà data comunicazione al Concessionario nel termine di (trenta) giorni antecedenti la scadenza del contratto. Durante tale periodo la Società è impegnata ad eseguire le prestazioni alle stesse condizioni e modalità previste dal disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, senza che per questo possa sollevare eccezione alcuna.

La concessione decorre dalla data della stipula del verbale di consegna dei locali.

5. Valore della concessione

Il valore complessivo stimato della concessione, compreso l'eventuale rinnovo è pari a € 2.640.000,00 oltre Iva se dovuta.

Si precisa che tale valore è stato stimato attraverso la quantificazione del potenziale fatturato, al netto dell'iva, derivante dai servizi resi alla clientela, tenuto conto della popolazione studentesca e della presenza giornaliera di personale tecnico amministrativo e docente.

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'amministrazione e non costituisce garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, il quale assume a proprio carico il rischio di impresa inerente alla gestione dei servizi in concessione.

5.1. Articolazione in lotti e relativo valore

La procedura è articolata in tre lotti.

Per ciascun lotto il valore della concessione è stabilito in:

Lotto 1) Polo Economico giuridico: € 720.000,00 oltre Iva;

Lotto 2) Campus Aresu: € 480.000,00

Lotto 3) Cittadella Universitaria di Monserrato: € 1.440.000,00 oltre Iva;

Ogni lotto rappresenta una procedura a sé stante; pertanto è consentito presentare offerta per uno/alcuni/tutti i lotti. Poiché il bando di gara prevede la possibilità di aggiudicare i singoli lotti, nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo verrà aggiudicato un solo lotto secondo il criterio dell'importanza economica dei lotti, seguendo l'ordine decrescente nei lotti.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi in cui pervenga, per ciascun lotto, una sola offerta, da parte del medesimo operatore.

6. Canone

Il concessionario, in conformità all'offerta economica presentata in sede di gara, si impegna a versare all'amministrazione un canone di importo annuale, come rialzato in sede di offerta.

Il canone non comprende le spese delle utenze idriche ed elettriche. Il concessionario dovrà corrispondere all'Università, per ogni punto ristoro, un canone di concessione annuale non comprensivo delle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, e quanto altro usualmente e ordinariamente occorrente per la conduzione dell'attività.

Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati e operai (indice F.O.I). l'aggiornamento annuo opera automaticamente, senza necessità di comunicazione, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

In nessun caso il concessionario potrà pretendere una riduzione degli importi da corrispondere, o rimborsi e/o indennizzi di alcun genere. Il pagamento del canone sarà previsto in rate.

Il pagamento del canone è previsto con rate semestrali anticipate, previa emissione della fattura da parte dell'Università.

Il concessionario dovrà documentare il primo versamento, producendo copia della relativa disposizione di bonifico, a pena di decadenza dalla concessione.

Per i pagamenti successivi, il concessionario si impegna a trasmettere al direttore dell'esecuzione copia delle disposizioni di bonifico entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuto versamento

6.1. Sono a carico del concessionario tutti i costi afferenti alla gestione del servizio compresi quelli relativi al proprio personale, quelli per lo smaltimento dei rifiuti, quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e delle strutture, quelli per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature e dei mezzi e quelli per l'acquisto dei materiali di consumo oggetto delle attività.

Sono altresì a carico del concessionario le spese relative al consumo di acqua, gas ed energia elettrica, le quali dovranno essere rimborsate all'amministrazione sulla base dei consumi rilevati.

6.2 L'importo da fatturare è determinato dai canoni indicati, comprensivi della percentuale di rialzo offerto in sede di gara.

I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

Con la stipula del contratto verranno fornite le specifiche relative alla fatturazione elettronica.

Il concessionario si obbliga a pagare per intero il corrispettivo di per l'uso degli spazi senza mai poterlo scomputare o diminuire, qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti dell'Università, fatte salve le specifiche ipotesi individuate nel presente capitolato.

Il pagamento non potrà essere ritardato per qualsiasi motivo. In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni anche solo parziale, l'Università si riserva di risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento dei danni dovuti al ritardo nell'adempimento e la medesima avrà diritto agli interessi calcolati a norma di legge.

Il corrispettivo sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento dell'aggiudicazione e alle successive eventuali variazioni.

7. Autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale

Prima della stipula del contratto, contestualmente alla presentazione della garanzia definitiva, il concessionario fornisce all'amministrazione la prova del possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, formato a seguito di procedimento amministrativo avviato ai sensi dell'art. 19 della legge 6 agosto 1990 n. 241, o altro titolo di natura provvedimentoale, se è richiesto per il settore nel quale il servizio deve essere reso.

Le medesime autorizzazioni, se necessarie, dovranno essere acquisite per la realizzazione della struttura amovibile.

8. Modalità di erogazione del servizio

Il concessionario può articolare il servizio prevedendo un menù alla carta, un menù assortito ed ampia scelta di bevande, purché sia prevista e garantita una formula più semplice (a titolo esemplificativo, in forma di business lunch) per il pranzo, con offerte predefinite che si attagliano alle esigenze degli studenti e del personale tecnico amministrativo.

Il concessionario è tenuto obbligatoriamente a garantire l'erogazione dei pasti principali indicati nel disciplinare, nelle seguenti formule:

Colazione: croissant e caffè;

Pranzo: Primo e contorno;

Pranzo: secondo e contorno

Con riferimento ai pasti elencati, il concessionario è tenuto a praticare i prezzi offerti in sede di gara, ribassati rispetto al listino riportato nel disciplinare.

È fatto obbligo al concessionario di consentire il pagamento mediante buoni pasto.

Il servizio di ristorazione dovrà essere conforme ai criteri Ambientali minimi del Ministero dell'Ambiente per la "Ristorazione collettiva e derrate alimentari" adottati con D.M. 25 luglio 2011 (G.U. 220 del 21 settembre 2011) e scaricabile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare. La concessione prevede altresì l'allestimento dei locali con arredi, macchinari e attrezzature nuove, salvo quanto indicato nell'elenco delle attrezzature presenti presso la Cittadella Universitaria di Monserrato, di proprietà dell'amministrazione. L'elenco è allegato al presente capitolato.

9. Orari del servizio

In via ordinaria è così fissato:

- dal lunedì al venerdì 7:30 -18:00
- il sabato: 8.30-14:00.

È facoltà del concessionario garantire il servizio anche oltre la predetta fascia oraria, purché nel rispetto dell'orario di chiusura delle strutture dell'Ateneo.

L'amministrazione si impegna a comunicare al concessionario con un preavviso di 48 ore tutte le informazioni sulle eventuali variazioni dell'orario ordinario di apertura delle strutture e tutte le attività straordinarie che possono avere riflessi sulla attività del concessionario.

10. Responsabile del servizio.

Il concessionario dovrà indicare, entro dieci giorni dalla stipula del contratto e per tutta la durata della concessione, il nominativo ed i recapiti di un referente che svolgerà il ruolo di Responsabile del servizio, e di un suo sostituto in caso di assenza.

Il responsabile del servizio dovrà farsi carico di accogliere le richieste e le segnalazioni da parte dell'Amministrazione e di porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato.

Nell'espletamento dell'attività oggetto della concessione, il concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale e di previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Articolo 11 Verbali di consegna locali, inizio attività e riconsegna dei locali.

Entro il termine di trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei locali, il concessionario si impegna ad eseguire, a sue esclusive spese, l'installazione degli arredi e l'allestimento dei locali. Entro quindici giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine della installazione, il concessionario dovrà assicurare l'avvio del servizio.

Tale termine può essere prorogato previa richiesta scritta da parte del concessionario recante la precisa indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta, a lui non imputabili.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario uscente dovrà, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, rendere liberi i locali messi a disposizione, lasciandoli in perfetto stato di pulizia, di conservazione e manutenzione.

Della consegna e riconsegna dei locali è redatto apposito verbale.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria, saranno oggetto di valutazione economica. Le spese per il ripristino saranno interamente addebitate al Concessionario, attraverso l'incameramento della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

12. Avvio dell'esecuzione

L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, se ricorrono i presupposti di cui all'art. 1456 del codice civile.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il concessionario.

Articolo 13. Obblighi del concessionario

Il concessionario si obbliga a condurre il bar, nonché ogni altro servizio annesso, con diligenza professionale e decoro. I locali, in particolare, dovranno sempre essere tenuti in condizioni igieniche

ottimali. Dovranno, a tal proposito, essere adottate tutte le misure opportune affinché dalle aree esterne o comunque adibite al consumo dei pasti non siano presenti animali.

Il concessionario si obbliga:

- 1) ad assumere a proprio carico le spese relative alla stipula del contratto;
- 2) ad assumere a proprio carico le spese relative alla stipula delle assicurazioni derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a favore del personale impiegato;
- 3) ad assumere a proprio carico i costi relativi al pagamento delle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione dei servizi oggetto del contratto;
- 4) ad assumere a proprio carico le spese inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali derivanti dal servizio, compresa la tassa sui rifiuti solidi urbani prodotti. Il concessionario dovrà provvedere al posizionamento dei contenitori differenziati e senza che avvenga alcuna commistione coi rifiuti prodotti dall'Università. Al riguardo dovrà provvedere a collocare i cassonetti per la raccolta rifiuti di qualsiasi tipologia ad uso esclusivo del locale. Il concessionario assume su di sé ogni responsabilità connessa e prevista per legge sulla tracciabilità dei rifiuti prodotti;
- 5) ad assumere a proprio carico le spese relative alle utenze per l'energia elettrica e acqua prodotte nel locale;
- 6) ad adottare tutti i provvedimenti idonei a garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché a evitare danni ai beni pubblici e privati;
- 7) a provvedere all'acquisto dei materiali di consumo monouso, del tipo biodegradabile in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, Necessari Per La Preparazione, Conservazione eventuale confezionamento, somministrazione e consumo dei pasti
- 8) a collaudare gli impianti idrici ed elettrici a seguito della installazione delle nuove attrezzature avvalendosi di un tecnico specializzato a ciò autorizzato, in contraddittorio con l'Amministrazione;
- 9) ad arredare e attrezzare convenientemente i locali, fornendoli di quanto necessario per una corretta e continua gestione del servizio;
- 10) ad assicurare la fruizione da parte dei dipendenti dell'Università, dei buoni pasto elettronici, dotandosi delle attrezzature indispensabili per il loro utilizzo.
- 11) ad eseguire tutte le manutenzioni ordinarie necessarie per tutto il periodo contrattuale. In particolare il concessionario è obbligato ad effettuare, a proprie spese, ogni intervento di manutenzione ordinaria che sia necessario per il continuo adeguamento del servizio, compresi gli interventi imposti dalle Autorità sanitarie. Il concessionario dovrà produrre istanza all'università

indicando le opere che intende effettuare al fine di consentire all'Amministrazione un controllo sulle manutenzioni interessanti i propri locali, poste a carico del concessionario.

- 12) a rispettare le norme in materia di igiene dei prodotti alimentari. Nella gestione del servizio il Concessionario dovrà rispettare le principali norme vigenti in materia di "Igiene dei prodotti alimentari" – HAACCP, in particolare il D. lgs. 193/2007 recante norme di attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare";
- 13) a rispettare gli orari di apertura indicati nel presente capitolato o quelli, eventualmente diversi, indicati in sede di offerta.

14. Sospensione e interruzione dell'esecuzione

Qualora il concessionario necessiti, a causa di ritardi o impedimenti a lui non imputabili, di una proroga dei termini indicati per l'installazione e l'allestimento della struttura o l'avvio del servizio, questa dovrà essere richiesta all'amministrazione con istanza scritta nella quale sono indicate puntualmente le ragioni che giustificano la richiesta; in ogni caso, il termine per l'esecuzione delle attività citate nel presente articolo non potrà essere superiore a 90 giorni per quanto riguarda la installazione e l'allestimento dei locali e 45 giorni per l'avvio del servizio, decorrenti dalla stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva di disporre l'esecuzione anticipata della concessione nelle more della stipula del contratto in conformità alle previsioni di legge e, nello specifico, nelle ipotesi di urgenza qualificata, come specificate al comma 8, dell'art. 32 del D. lgs 50/2016.

In caso di guasto alle apparecchiature che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio, è fatto obbligo al concessionario garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività.

Per tutta quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda a quanto disposto dall'art. 107 del D. lgs. 50/2016.

Il servizio dovrà essere sospeso nelle ipotesi in cui dovesse rendersi necessario effettuare lavori di manutenzione straordinaria e/o ripristino presso i locali concessi in uso. Il calendario dei lavori sarà tempestivamente comunicato al Concessionario. Al medesimo non è riconosciuto alcun indennizzo e/o risarcimento per i lavori di manutenzione straordinaria che dovessero essersi resi necessari nel corso dell'esecuzione del servizio.

Il concessionario non può sospendere unilateralmente il servizio, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'università.

L'interruzione totale del servizio riconducibile a causa di forza maggiore non dà luogo ad ipotesi di responsabilità a carico delle parti. Si intende per forza maggiore ogni evento imprevedibile ed eccezionale, indipendente dalla volontà delle parti, che impedisca ad entrambe di adempiere ai propri obblighi contrattuali. Non costituiscono cause di forza maggiore i ritardi nell'allestimento dei locali, vertenze lavorative o scioperi, salvo che il gestore non offra prova contraria. Se una delle parti si trova in una delle situazioni classificabili nella definizione di causa di forza maggiore dovrà darne comunicazione all'altra

parte nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dal verificarsi dell'evento impeditivo, tramite PEC, precisando la natura, la durata probabile e gli effetti prevedibili di detto avvenimento. La comunicazione dovrà essere inviata al Direttore dell'esecuzione, il quale adotterà le misure ritenute opportune, previo contraddittorio con il Concessionario.

Articolo 15 - Proroga contrattuale

La proroga è limitata ad un periodo di 6 (sei) mesi necessari alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 16 Subconcessione

È ammessa la subconcessione nella misura non eccedente il 40% dell'importo complessivo della concessione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 174 del D.lgs. n. 50/2016. Nel caso l'impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell'offerta, indicando altresì la percentuale delle prestazioni oggetto di subconcessione.

Nello specifico, ai sensi del secondo comma dell'art. 174 del Codice, gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla subconcessione, è fatto obbligo all'impresa di consegnare il contratto di subconcessione unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti e alla documentazione richiesta ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, almeno 20 giorni prima dell'inizio effettivo delle prestazioni.

Art. 17. Responsabilità e coperture assicurative

L'Aggiudicatario solleva l'Amministrazione da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori.

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere una polizza di responsabilità civile verso terzi, ivi compresa l'Università, per danni provocati a persone, cose e/o animali. La polizza dovrà essere in vigore dalla data di avvio del servizio e mantenuta per tutta la durata del contratto.

L'assicurazione dovrà comprendere anche la responsabilità civile dei dipendenti o di chiunque altra persona in dipendenza diretta o indiretta con l'appaltatore, per danni conseguenti a fatti che si possono verificare a seguito dell'attività prevista dal presente contratto o in sua violazione.

I massimali dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi non dovranno essere inferiori a € 5.000.000,00

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Università. L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Università. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il

contratto si risolverà immediatamente di diritto ex art.1456 c.c., fatto salvo il recupero del maggior danno.

Art. 18. Penali

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare le penali pari all'1 per mille dell'intero ammontare della concessione:

- a. in caso di sospensione del servizio non giustificato da cause non imputabili al concessionario, nel caso di ritardo successivo al terzo giorno dalla richiesta di esecuzione del servizio e/o della prestazione inadempita, trasmessa dall'Ateneo e per ogni giorno naturale successivo di continuo di ritardo;*

Per l'applicazione delle penali di cui al comma precedente si procederà, innanzitutto, alla contestazione del relativo inadempimento da parte del Responsabile del Procedimento, inviata all'Aggiudicatario mediante posta elettronica certificata.

Entro il limite di due giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'Aggiudicatario potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Amministrazione, nel caso in cui non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso in cui le avesse ricevute e non le ritenesse fondate, procederà all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali verranno applicate mediante prelievo sulla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente integrata, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'Amministrazione, pena la risoluzione del contratto decorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito.

Art. 19 Risoluzione e recesso

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dal Codice vigente, nonché nei casi previsti dal Codice civile.

Il contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto “*ipso iure*” dietro semplice dichiarazione dell'Amministrazione all'Aggiudicatario, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- per ritardo nell'avvio del servizio o per ingiustificata sospensione dello stesso, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di affidamento del servizio o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento dello stesso;
- quando venga accertato dal Direttore dell'esecuzione il mancato rispetto da parte dell'Aggiudicatario delle norme sulla subconcessione;
- quando venga accertato dal Direttore dell'esecuzione il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni,
- quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;

- per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente contratto senza il consenso dell'Amministrazione;
- per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'Impresa;
- per gravi e reiterate negligenze nell'esecuzione delle singole prestazioni in attuazione del contratto tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine dell'Amministrazione;
- per il mancato rinnovo, qualora necessario, delle garanzie previste nel presente Capitolato;
- qualora, nel corso dell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto del contratto l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore totale dell'Accordo Quadro medesimo.

L'Aggiudicatario a seguito della risoluzione non avrà diritto a compensi o indennizzi. E' fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli ulteriori danni subiti.

L'amministrazione, infine, potrà recedere dal contratto in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall'art. 109 del Codice.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Art. 20 Oneri e spese

A carico dell'Impresa aggiudicataria del servizio graveranno le spese di bollo, i diritti e le spese di registrazione del contratto nonché ogni altro onere fiscale presente o futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Amministrazione.

Art. 21 Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, secondo periodo del D.lgs. n. 50/2016. In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ex art.1456 c.c.

Art. 22 Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato

a termine della durata del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Ai sensi di quanto disposto all'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 lo svincolo della cauzione è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Art. 23 Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'appaltatore di sospendere unilateralmente il servizio, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del contratto, sarà competente il Foro di Cagliari.

Art. 24 Tutela della Privacy

L'impresa ha l'obbligo di agire in modo che il personale dipendente, incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali, mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.

L'impresa ha inoltre l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti.

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- *Il personale interno dell'amministrazione universitaria implicato nel procedimento;*
- *Ogni altro soggetto che vi abbia diritto, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., del D.Lgs. 196/03 e, dal 25.05.2018, il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation). L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti e collaboratori.*

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Università ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Università.

L'impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse

condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti.

Le parti comunicheranno, prima della sottoscrizione del contratto, le informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso, nonché di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro. L'Università tratta i dati ad esso forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/03 e, dal 25.05.2018, il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Si provvederà, prima della stipula del contratto, alla nomina del responsabile del trattamento mediante apposito provvedimento.

L'Università degli Studi di Cagliari è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi delle norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. L'informativa sul trattamento dati per la categoria di interessato Cliente/Fornitore è pubblicata sul sito https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page

Art. 25 Clausola sociale e disposizioni a tutela della salute dei lavoratori.

Ai sensi dell'art. 50 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, in caso di successione nella gestione del servizio di ristorazione, è stabilito l'obbligo per l'aggiudicatario di verificare la possibilità di assunzione e utilizzo in via prioritaria del personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, qualora disponibile e nei limiti di compatibilità con l'organizzazione dell'impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative o di manodopera previste, fatto salvo quanto specificatamente disposto dai CCNL o da altro livello della contrattazione in tema di diritto alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto o nella concessione ed esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'operatore economico aggiudicatario.

Il concessionario è tenuto ad assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni sul lavoro dotando il personale di strumenti di protezione e di indumenti appositi, atti a garantire la massima sicurezza nello svolgimento del servizio.

Documento firmato digitalmente

Il Dirigente e Rup

Dott. Fabrizio Cherchi